

STATUTO

3 TEKNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORCIANO PG VIA GALILEO
GALILEI 57

Numero REA: PG - 298910

Codice fiscale: 03570450548

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

	l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del diritto	
	di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'Organo	
	amministrativo e del Collegio Sindacale, per lo scioglimento	
	della cooperativa e tutte le altre regole relative al	
	funzionamento della cooperativa stessa.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"3 TEKNO Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/91, la Società	
	Cooperativa denominata "3 TEKNO Società Cooperativa Sociale" .	
	Alla cooperativa si applicano le norme previste dall'atto	
	costitutivo, dal presente statuto, le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali in materia di società	
	cooperative e per quanto da esse non previsto, le	
	disposizioni che regolano le società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili.	
	Articolo 2	
	(Sede)	
	La società ha sede nel Comune di Corciano (PG) all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese Competente ai sensi dell'articolo	
	111-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile.	

	L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito	
	del territorio dell'indicato Comune.	
	L'Assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri	
	Comuni, nonché sull'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Articolo 3	
	(Durata)	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, nei	
	modi disciplinati dal presente Statuto e dalle norme vigenti	
	in materia, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4	
	(Scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta dai principi della mutualità e,	
	conformemente alla Legge n. 381/91, non ha scopo di lucro e	
	si propone di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e alla integrazione sociale dei	
	cittadini mediante lo svolgimento di attività d'impresa	
	indicate nel successivo articolo 5) e finalizzate	
	all'integrazione sociale e lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 lettera b) e articolo	

	4) della Legge n. 381/91.	
	Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal	
	paragrafo successivo finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1	
	punto b) della Legge n. 381/91 ed eventuali modificazioni ed	
	integrazioni.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	Istituzioni Pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio	
	economico e culturale della comunità, deve cooperare	
	attivamente con altri Enti Cooperativi, altre imprese,	
	imprese sociali e del Terzo Settore, su scala locale,	
	nazionale e internazionale. La cooperativa intende	
	realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari,	
	dei soci e degli enti con finalità di solidarietà sociale,	
	attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	

	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori. La cooperativa può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore	
	stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Articolo 5	
	(Oggetto Sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, al fine	
	dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell' articolo 1, comma 1 punto b) della Legge 8 novembre	
	1991 n. 381, dove persone svantaggiate si intendono quelle	
	indicate all' articolo 4, comma 1 della predetta Legge n.	
	381/91, in conto proprio o per conto terzi, la cooperativa	
	ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	- la realizzazione, la produzione, la commercializzazione	

	per conto proprio o conto di terzi, di accessori per	
	abbigliamento e tempo libero, borse in pelle e/o tessuti	
	sintetici, custodie, astucci di qualsiasi tipo, borse	
	sportive e zaini per qualsiasi uso e loro accessori.	
	In relazione ai principi che disciplinano le società	
	cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e	
	per conto terzi, servizi inerenti alle attività sopra meglio	
	descritte.	
	Tali attività verranno svolte secondo i principi di	
	mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512	
	Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni	
	lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non	
	soci.	
	La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque attività	
	connessa o affine a quelle sopraelencate utili al	
	conseguimento degli scopi sociali, e compiere tutte le	
	operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, nonché la commercializzazione di beni e	
	servizi derivanti dalle iniziative sopradette.	
	La cooperativa per agevolare il conseguimento e la	
	realizzazione dell'oggetto sociale:	
	- può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;	

	- può adottare procedure di programmazione pluriennali e	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	approvate annualmente dall'assemblea in sede di approvazione	
	dei bilanci, previo parere dell'assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa. Le	
	procedure di programmazione pluriennali vengono elaborate	
	dall'organo amministrativo il quale le propone all'assemblea	
	per l'approvazione;	
	- può concorrere ad aste pubbliche o private, a gare di	
	appalto sia pubbliche che private, licitazioni o trattative	
	private e in particolare stipulare convenzioni di cui	
	all'articolo 5 della legge 381 del 1991.	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché,	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	
	limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, non ai fini del collocamento ed in	
	via non prevalente, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	

	all'attività sociale;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà, inoltre, aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	Legge n. 59/92 e partecipare allo sviluppo e al	
	finanziamento delle cooperative sociali;	
	4) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'articolo 12, Legge n. 127/71,	
	dell'articolo 11, Legge n. 385/93 e di quanto disposto in	
	materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive	
	norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	

	agevolazioni di legge.	
	E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico	
	di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6	
	(Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è	
	inferiore a nove tutti i soci, operatori e sovventori,	
	debbono essere persona fisiche.	
	Possono essere soci Operatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	2) Soci svantaggiati, così come definiti dalla Legge n.	
	381/91 e dalle altre disposizioni di legge nazionali,	
	regionali e dell'Unione Europea;	
	3) Soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91.	
	Fermo restando il comma 2 dell'articolo 2522 del codice	

	civile, e salvo quanto disposto dal precedente primo comma,	
	possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività sociali.	
	Salvo quanto previsto dal precedente primo comma, possono	
	infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti	
	che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei	
	Soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	su indicate.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa,	
	salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo.	
	I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà	
	del numero complessivo dei soci, sono iscritti in una	
	apposita sezione del Libro dei Soci.	
	Possono, infine, essere ammessi a far parte della	
	cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le	
	limitazioni previste dall'articolo 4 della Legge n. 59/92 e	
	dalle altre norme di legge vigenti in materia.	
	Articolo 7	
	(Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile,	

	i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui al precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'articolo 6) del presente statuto, che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo graduale il	
	proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all' articolo 2476 del codice	
	civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso	
	di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	

	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 13 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad	
	essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati	
	previsti nel percorso formativo.	

	Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura degli	
	Amministratori nel Libro dei Soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Articolo 8	
	(Ammissione dei soci)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il comma 2 dell'articolo 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi	

	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 6), delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nel	
	Libro dei Soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota	

	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 9	
	(Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Articolo 10	
	(Domicilio dei soci)	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal Libro dei Soci tenuto a cura	
	dell'Organo Amministrativo. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dopo 5 (cinque) giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera	
	raccomandata all'Organo amministrativo che provvederà, senza	

	indugio, ad effettuare la relativa annotazione nel Libro dei	
	Soci.	
	Articolo 11	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 12	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata alla	
	Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	

	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi articoli 41 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Articolo 13	
	(Esclusione del socio)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	

	regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/01 e	
	nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa, così come meglio	
	specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore della quota sottoscritta o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa o che presti la propria opera presso	
	imprese private o pubbliche, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell' articolo	
	37), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei	
	Soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 14	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o mediante Posta Elettronica	
	Certificata. Le controversie che insorgessero tra i soci e	
	la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione dell'Organo arbitrale, regolato dell'articolo	
	37) del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a	
	mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Articolo 15	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	

	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 25,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 16	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 15).	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra	

	essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 17	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13,	
	lettere b), c), d) e) ed f) dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal Regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	

	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 18	
	(Strumenti Finanziari)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 del codice civile, la cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice	
	civile e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	Assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	

	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile:	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, inoltre, i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni	
	successive del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 19	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non	
	inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né	
	superiore al limite massimo previsto dalla legge;	

	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui al successivo articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge o per statuto;	
	f) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 18.	
	Le riserve di cui ai punti b), c), d), e), sono indivisibili	
	e, in conseguenza, non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Articolo 20	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 8,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	

	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta	
	dal socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal	
	presente statuto per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione all'Organo arbitrale.	
	Articolo 21	
	(Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	

	- erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti retributivi;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità e la	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	Articolo 22	
	(Esercizio sociale - bilancio - utili)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste nel precedente articolo 21;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento	
	delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno. La ripartizione di	
	ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente	
	articolo 21, è consentita solo una volta effettuate le	
	destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	

b) ed f).	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
costituzione di riserve indivisibili.	
TITOLO VI	
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
Articolo 23	
(Organi sociali)	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
c) l'Organo di controllo, se nominato.	
Articolo 24	
(Decisioni dei Soci)	
I soci decidono sulle materie riservate dalla loro	
competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli	
aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
e la distribuzione degli utili;	
2) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla	
legge o dallo statuto;	
3) le modificazioni dell'atto costitutivo;	

	4) la nomina degli Amministratori, la struttura dell'Organo	
	amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e	
	del Vice Presidente;	
	5) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale o del Sindaco Unico, in quanto previsto dalla	
	legge o dal presente statuto, nonché l'eventuale soggetto	
	incaricato della revisione legale;	
	6) la deliberazione sulla responsabilità degli	
	Amministratori e dell'Organo di Controllo;	
	7) le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della	
	Legge n. 59/92;	
	8) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	9) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	10) la fusione e la scissione della cooperativa;	
	11) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Il verbale dell'Assemblea dei Soci che delibera in merito al	

	precedente punto 3) deve essere redatto da un notaio.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 25.	
	Articolo 25	
	(Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno, a mano, ovvero con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro	
	dei Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Libro	
	dei Soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente	
	settimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura	

	della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente ed il segretario.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Articolo 26	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 8) e 11) del precedente	
	articolo 24, per i quali è necessario il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Articolo 27	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa.	

	Articolo 28	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 29	
	(Presidenza dell'assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	

	Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 30	
	(Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a	
	5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico restano in	
	carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina. Gli	
	Amministratori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.	
	Articolo 31	
	(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	

	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie scritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 32	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	

	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed il Sindaco ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Articolo 33	
	(Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dall'Organo di controllo se	
	nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, purché la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'Assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	controllo, l'Amministratore Unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea e	
	rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	

	Articolo 34	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio,	
	sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Articolo 35	
	(Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali,	
	Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed	
	altri Institori.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, nei limiti delle	
	deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	

	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 36	
	(Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1 del codice civile, la cooperativa	
	procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti o del Sindaco Unico, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Il Collegio Sindacale, o Sindaco Unico è costituito da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	I Sindaci, o il Sindaco Unico, durano in carica 3 (tre) anni	
	e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere	
	nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 del codice civile. I Sindaci o	
	il Sindaco Unico possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto del Tribunale, sentito	
	l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di	
	un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I	

	Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'Organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta)	
	giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in	
	carica. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, deve	
	vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul	
	suo concreto funzionamento. A tal fine i Sindaci o il	
	Sindaco Unico, possono procedere, in qualsiasi momento,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori	
	notizie, anche in relazione a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari; possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche	
	operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci o il	
	Sindaco Unico, sotto la propria responsabilità ed a proprie	
	spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari,	
	i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'articolo 2399 del codice civile. L'Organo	

	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai	
	dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, esercita anche il	
	controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e	
	seguenti del codice civile. I Sindaci o il Sindaco Unico	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni	
	del Collegio o delle decisioni del Sindaco Unico, deve	
	redigersi verbale da trascriversi nel Libro delle decisioni	
	del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del Collegio devono essere assunte a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente	
	ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso. I Sindaci o il Sindaco Unico, devono assistere	
	alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del	
	Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta)	
	giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 37	
	(Clausola compromissoria)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	

	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio	
	presso la quale è iscritta la società, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà	
	richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.	
	L'organo arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla	
	nomina.	
	L'arbitrato sarà irrituale e caratterizzato da quanto segue:	
	1) La decisione dovrà essere succintamente motivata.	
	2) L'arbitrato sarà di diritto.	
	3) Dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio.	
	4) L'istruzione probatoria è regolata dall'organo arbitrale	
	secondo sue proprie regole purché sia rispettato il	
	principio che alle parti devono essere date eguali	
	opportunità probatorie.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al provvedimento	
	arbitrale saranno a carico della parte soccombente, salvo	
	diversa decisione dell'organo arbitrale.	
	Le parti autorizzano espressamente l'organo arbitrale a	

	determinare il corrispettivo della propria prestazione.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quello promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Articolo 38	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 39	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	articolo 22, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31	

	gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 40	
	(Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	articolo 26.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio della	
	parità di trattamento tra i soci operatori.	
	Articolo 41	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti	
	dall'articolo 2514 del codice civile, sono inderogabili e	
	devono di fatto essere osservati:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a	

	2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 42	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del codice civile si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho	
	dato lettura ai Comparenti, i quali, da me interpellati, lo	
	hanno approvato, dichiarandolo conforme alla loro volontà.	
	Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte	
	completato a mano da me Notaio, su quarantotto pagine intere	
	e parte sin qui della presente quarantanovesima, di tredici	
	fogli.	

45 di 46

46 di 46